



federfarma
federazione nazionale unitaria
dei titolari di farmacia italiani

Roma, 29 dicembre 2022
Uff.-Prot.n° UTP. LC/19144/588/F7/PE
Oggetto: **Fondo di solidarietà Regolamento anno 2022**

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI
ALLE UNIONI REGIONALI

Questa Federazione trasmette, in allegato alla presente (all. n. 1), copia del “Regolamento per l'erogazione dell'assegno di integrazione anno 2021”, di cui è stata confermata la validità anche per il corrente anno.

Se ne riassumono, di seguito, i termini.

Soggetti interessati.

Possono richiedere il contributo i farmacisti titolari individuali di farmacie private, urbane e rurali, e le società di farmacia privata aderenti alle **Associazioni Provinciali, in regola con il pagamento delle quote associative a Federfarma.**

Anno di riferimento

La corrente ripartizione riguarda l'anno 2022.

Disponibilità del Fondo - Importi stanziati

Verrà ripartita fra tutti i partecipanti aventi diritto sulla base del Regolamento, l'intera disponibilità del Fondo di solidarietà iscritta nel bilancio della Federazione, che ammonta a € 550.000.

Requisiti.

Per poter presentare la domanda i titolari e le società interessate devono aver conseguito, nell'anno 2021:

1. un fatturato complessivo annuo ai fini IVA (rigo VE50 del modello IVA 2022) inferiore ad € 250.000,00;
2. un reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF (rigo RN1 colonna 5 del modello Redditi 2022 relativo ai redditi 2021, rigo RN1 o RN2 colonna 1 per le società di persone, rigo RN1 o RN2 colonna 3 per le società di capitali) inferiore ad € 35.000,00. Per le società di farmacia alla formazione del reddito concorrerà il reddito della farmacia e la somma degli ulteriori redditi di ciascun socio, diversi da quello di partecipazione alla società.

I predetti requisiti devono essere **ambidue** presenti e documentati.

Dev'essere inoltre dimostrato che nell'anno 2022 il richiedente era titolare da almeno 5 anni della farmacia per cui si chiede il contributo. Nel caso di trasferimento della farmacia, precedentemente gestita in forma di impresa individuale, ad altra impresa individuale o a una società di farmacia privata, a prescindere dalla presenza del precedente titolare dante causa tra i soci della nuova società titolare e se la sede farmaceutica è rimasta la medesima per la quale era stato a suo tempo rilasciato il provvedimento di autorizzazione all'esercizio e per la quale l'ex titolare cedente aveva già fruito in anni precedenti del beneficio, il periodo

Notizie, informazioni, aggiornamenti sul mondo della farmacia ogni giorno su
la [web TV di Federfarma](#)



Via Emanuele Filiberto, 190 - 00185 ROMA
Tel. (06) 70380.1 - Telefax (06) 70476587 - e-mail: box@federfarma.it
Cod. Fisc. 01976520583



di tempo di 5 anni viene computato in continuità con quello della farmacia-impresa individuale oggetto di trasferimento.

Ulteriori parametri “premiati”

L’entità del contributo spettante agli aventi diritto utilmente collocati in graduatoria, determinata per ciascuna fascia di reddito, tenuto conto della disponibilità del Fondo, verrà ripartita sulla base dei seguenti ulteriori criteri di premialità, tutti riferiti all’anno 2021:

- minor numero di dipendenti e/o collaboratori e minore quota percentuale di apporto lavorativo;
- svolgimento di un numero maggiore di turni obbligatori (espressi in giorni), con l’indicazione delle giornate di turni notturni all’anno;
- orari di apertura settimanale della farmacia (espressi in ore), più elevati;
- maggior numero di giorni di apertura della farmacia durante l’anno.

Il possesso di tali requisiti dovrà essere autocertificato dai richiedenti all’interno della domanda stessa.

Entità del contributo.

L’entità del contributo sarà successivamente stabilita dal Consiglio di Presidenza sulla base di criteri di progressività, avuto riguardo alle domande pervenute, alle disponibilità del Fondo e ai requisiti di fatturato e di reddito dichiarati dai richiedenti e, all’interno delle fasce di reddito, dei predetti ulteriori parametri “premiati”.

Modalità della domanda.

La domanda (all. n. 2), corredata dalla prevista documentazione, deve essere inviata a pena di decadenza, **entro e non oltre mercoledì 15 febbraio 2023**, a mezzo raccomandata A/R alla Federfarma **ovvero** a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo federfarma@pec.federfarma.it. Ai fini della tempestività della domanda fa fede la data del timbro postale o la ricevuta di avvenuta ricezione della PEC.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, si inviano cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
Dott. Roberto TOBIA

IL PRESIDENTE
Dott. Marco COSSOLO

All. n. 2

Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it contemporaneamente all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali.

Notizie, informazioni, aggiornamenti sul mondo della farmacia ogni giorno su
la [web TV di Federfarma](#)



Regolamento per l'erogazione dell'assegno di integrazione anno 2021

Articolo 1.

Al Farmacista titolare individuale di farmacia privata nonché alla società di farmacia privata, aderenti ad Associazioni Provinciali Titolari di Farmacie associate a Federfarma in regola con il pagamento della quota associativa a Federfarma viene riconosciuto, per l'anno 2021, un assegno di integrazione, di seguito denominato contributo.

Articolo 2.

Il contributo sarà erogato a condizione che il farmacista o la società di farmacia privata, abbia conseguito nell'anno 2021 un fatturato complessivo annuo ai fini IVA (rigo VE50 del modello IVA 2022 relativo all'anno 2020) inferiore ad Euro 250.000,00 ed un reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF (rigo RN1 colonna 5 del modello Redditi 2022 relativo ai redditi 2021, rigo RN1 o RN2 colonna 1 per le società di persone, rigo RN1 o RN2 colonna 3 per le società di capitali) inferiore ad Euro 35.000,00. Per le società di Farmacia concorrerà alla formazione del reddito il reddito della farmacia e la somma di tutti gli ulteriori redditi di ciascun socio, diversi da quello di partecipazione alla società.

Articolo 3.

La domanda di riconoscimento del contributo, unitamente alla documentazione indicata nei successivi articoli 5, 6 e 7, deve essere inviata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (A/R) presso la sede di Federfarma via Emanuele Filiberto 190 00185 Roma, a pena di decadenza, entro e non oltre la data del 15 febbraio 2023, ovvero, sempre entro la stessa data, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo federfarma@pec.federfarma.it. Ai fini della tempestività della domanda fa fede la data del timbro postale. La documentazione fornita dall'interessato nei tempi previsti dovrà essere dal medesimo integrata, dietro richiesta di Federfarma, entro i 30 giorni successivi alla notifica della richiesta stessa, a pena di decadenza.

Articolo 4.

Il Consiglio di Presidenza di Federfarma, tenendo presente il numero di domande pervenute, le disponibilità del Fondo di Solidarietà nei Confronti delle Piccole Farmacie, il fatturato complessivo ai fini IVA realizzato nell'anno 2021 ed il reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF, determinerà, insindacabilmente e per ciascuna domanda, la fascia di reddito di appartenenza.

All'atto della ripartizione delle disponibilità del Fondo, all'interno di ogni fascia di reddito, l'entità del contributo verrà calcolata sulla base dei seguenti criteri di premialità:

- minor numero di dipendenti e/o collaboratori e minore quota percentuale di apporto lavorativo;
- svolgimento di un numero maggiore di turni obbligatori (espressi in giorni), con l'indicazione delle giornate di turni notturni all'anno;
- orari di apertura settimanale della farmacia (espressi in ore), più elevati;
- maggior numero di giorni di apertura della farmacia durante l'anno.

Il Consiglio di Presidenza, esaminate le domande pervenute entro il termine di cui al precedente articolo 3, corredate dalla prescritta documentazione, e all'esito di apposita istruttoria condotta con l'ausilio degli uffici di Federfarma, procederà a stilare una

graduatoria, basata sui criteri di accesso (fatturato e reddito) e sugli ulteriori criteri di premialità, previsti dal comma 2 dell'art. 4.

Il contributo così risultante verrà accreditato sul conto corrente dei beneficiari utilmente collocati nella graduatoria medesima.

Articolo 5.

Il fatturato e il reddito dovranno essere documentati mediante l'invio, rispettivamente, di copia integrale dei modelli di dichiarazione IVA e di copia integrale della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2022 presentata per l'anno 2021, nonché quelle relative ai due anni precedenti (2019 e 2020), accompagnate da copia della comunicazione di avvenuto ricevimento da parte dell'Agenzia delle entrate. Tali documenti dovranno essere prelevati dal richiedente dal proprio cassetto fiscale. Il richiedente deve altresì trasmettere, unitamente al modello di dichiarazione dei redditi, anche copia del bilancio della farmacia relativo all'anno 2021 validato dal consulente fiscale che lo assiste. Per le società di Farmacia, oltre alla dichiarazione dei redditi modello Redditi SP o SC, a seconda del tipo di società, dovranno essere inviate anche copie integrali delle dichiarazioni dei redditi modello Redditi 2022 presentate per l'anno 2021 da ciascuno dei soci.

Gli ulteriori criteri di premialità richiesti dovranno essere autocertificati nella domanda da presentare.

Articolo 6.

Il richiedente deve dimostrare, mediante l'invio di copia autentica del decreto di autorizzazione all'esercizio, che nell'anno 2022 era già titolare da almeno 5 anni della farmacia per cui si chiede il contributo. In caso di trasferimento della farmacia, precedentemente gestita in forma di impresa individuale, ad altra impresa individuale o a una società di farmacia privata, a prescindere dalla presenza del precedente titolare dante causa tra i soci della nuova società titolare e se la sede farmaceutica è rimasta la medesima per la quale era stato a suo tempo rilasciato il provvedimento di autorizzazione all'esercizio e per la quale il dante causa aveva già fruito in anni precedenti del beneficio, tale periodo di tempo di 5 anni viene computato in continuità con quello della farmacia-impresa individuale oggetto di trasferimento.

RACCOMANDATA A/R da inviare entro e non oltre il 15 febbraio 2023**Domanda per l'erogazione dell'assegno di integrazione anno 2022**

Il sottoscritto dott. _____

Titolare individuale della Farmacia Privata (denominazione della farmacia) o Rappresentante della società di farmacia privata

sita in _____ prov. _____

Indirizzo _____

PREMESSO

- che nell'anno 2021 ha conseguito un fatturato complessivo ai fini IVA (rigo VE50 del modello IVA 2022 relativo all'anno 2021) pari a € _____ **(inferiore a € 250.000,00)**
- che nell'anno 2021 ha dichiarato ai fini IRPEF (rigo RN1 colonna 5 del modello Redditi 2022 relativo ai redditi 2021, rigo RN1 o RN2 colonna 1 per le società di persone, rigo RN1 o RN2 colonna 2 per le società di capitali) un reddito complessivo pari a € _____ **(inferiore a € 35.000,00)**. Per le società di Farmacia concorrerà alla formazione del reddito il reddito della farmacia e la somma degli ulteriori redditi di ciascun socio, diversi da quello di partecipazione alla società;
- che nell'anno 2022 era titolare da ____ anni (**almeno 5**) della farmacia in epigrafe.

DICHIARA

altresì, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000:

- di avere un numero di dipendenti e/o collaboratori pari a
- che l'apporto di lavoro di tali dipendenti e/o collaboratori, in termini percentuali ammonta a%;
- di aver svolto, nell'anno 2021 un numero di turni obbligatori pari a giorni, di cui notturni
- che la farmacia, nel corso dell'anno 2021, ha osservato un orario di apertura di ore settimanali;
- che la farmacia, nell'anno 2021, è stata aperta per un numero di giorni nell'anno.

CHIEDE

a codesta Federazione, ai sensi del "Regolamento per l'erogazione dell'assegno di integrazione anno 2021", di cui dichiara di aver preso compiuta visione, l'erogazione dell'assegno di integrazione relativo al Fondo di solidarietà nei confronti delle piccole farmacie.

A tale riguardo allega alla presente:

1. copia integrale dei modelli di dichiarazione IVA relativi agli anni 2019, 2020 e 2021, accompagnati da copia della comunicazione di avvenuto ricevimento da parte dell'Agenzia delle entrate, prelevati dal proprio cassetto fiscale;
2. copia integrale delle dichiarazioni dei redditi modello Unico relative agli anni 2019, 2020 e 2021, pure prelevate dal proprio cassetto fiscale, accompagnate dalle relative ricevute di presentazione all'Agenzia delle entrate;
3. per le società di Farmacia, oltre alla dichiarazione dei redditi modello Redditi SP o SC, a seconda del tipo di società, dovranno essere inviate anche copie integrali delle dichiarazioni dei redditi modello Redditi 2022 presentate per l'anno 2021 da ciascuno dei soci, oltre all'elenco degli stessi nell'anno 2021;
4. copia integrale del bilancio della farmacia relativo all'anno 2021, validato dal consulente fiscale che lo assiste;
5. copia autentica del decreto di autorizzazione all'esercizio. Per le imprese individuali e le società risultanti dal trasferimento da impresa individuale a società di farmacia privata va trasmessa anche copia autentica dell'originario decreto di autorizzazione all'esercizio della farmacia in capo all'ex titolare cedente;
6. certificazione rilasciata dal _____ (specificare se Sindaco ovvero ASL competente per territorio) che attesti il puntuale rispetto degli orari minimi di apertura al pubblico della farmacia così come previsti dalle leggi regionali vigenti.

Il codice IBAN è il seguente: _____

Con osservanza

Data _____

Firma

INFORMATIVA PRIVACY
(art.13 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Egregio dottore,

Federfarma le comunica che i dati personali da lei conferiti per effettuare la domanda per l'ottenimento dell'erogazione dell'assegno di integrazione anno 2021 sono trattati da Federfarma in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e al d.lgs. n. 196/2003.

Il titolare del trattamento dei dati è Federfarma, Via Emanuele Filiberto, 190 - 00185 Roma Tel. 06-703801. Il responsabile della protezione dei dati è contattabile alla mail dpo@federfarma.it per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e all'esercizio dei suoi diritti derivanti dalla normativa sulla privacy.

Federfarma tratta i suoi dati personali in esecuzione del "*Regolamento per l'erogazione dell'assegno di integrazione anno 2021*", che richiede l'accesso ad alcuni dati personali (quali ad esempio, la dichiarazione dei redditi, la dichiarazione ai fini IVA, il bilancio della farmacia) al fine di verificare se lei è in possesso dei requisiti per l'ottenimento dell'assegno, previsti dal regolamento stesso. Inoltre, Federfarma potrebbe trattare i suoi dati, esclusivamente al suo interno, per finalità di studio, al fine di apportare migliorie al regolamento concernente l'assegno di integrazione degli anni successivi.

La base giuridica del trattamento dei dati è l'art. 9, paragrafo 2, lett. d del Regolamento UE 2016/679 in base al quale la Federfarma può trattare, con adeguate garanzie, i dati dei titolari di farmacia aderenti, per finalità sindacali, nell'ambito delle sue legittime attività.

I suoi dati non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi e saranno trattati esclusivamente dal personale di Federfarma espressamente incaricato ai procedimenti volti all'erogazione dell'assegno di integrazione, e dagli organi di Federfarma nazionale competenti a vagliare le domanda e a stilare la graduatoria finale e dai consulenti di Federfarma (ad es. commercialista) che agiscono in qualità di responsabili del trattamento .

I suoi dati sono conservati fino al termine delle prescrizioni civilistiche. La comunicazione di dati personali è un requisito necessario per accedere all'assegno di integrazione. In caso di mancata comunicazione di tali dati non potrà beneficiare dell'assegno stesso.

Le ricordiamo che Lei conserva il diritto di chiedere a Federfarma l'accesso ai dati personali che La riguardano e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento nei casi stabiliti dal GDPR. Inoltre conserva il diritto di proporre reclamo al Garante della privacy.